

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PEDERZOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LOREDANA PEDERZOLI

Seduta del 22/02/2024

FATTO

Il ricorrente espone:

- di essere titolare del c/c *569 presso l'Intermediario;
- che nel mese di aprile 2023 ha pubblicato su un sito di vendita online (S*.it) un annuncio con cui offriva in vendita un orologio di lusso;
- che concludeva un affare tramite l'annuncio, per l'orologio messo in vendita ed altro di sua proprietà;
- che in data 12 aprile 2023 si è recato allo sportello dicendo che il giorno seguente avrebbe richiesto di verificare la copertura di un assegno circolare, quale pagamento per l'affare, avvisando inoltre che, in caso di esito positivo delle predette verifiche, avrebbe provveduto al versamento dell'assegno sul proprio conto corrente;
- che alle ore 10.00 circa del 13 aprile 2023 si recava dunque in filiale e consegnava all'addetta allo sportello, contattata il giorno precedente, l'assegno circolare n. **354 datato 12 aprile 2023, emesso a suo favore dell'importo di € 28.000;
- che la dipendente della filiale, ricevuto l'assegno, contattava telefonicamente la banca emittente ottenendo dalla stessa l'assenso all'incasso e, successivamente, lo assisteva al versamento dell'assegno presso la cassa automatica;
- che, in seguito, il 17 aprile 2023 appurava dall'e/c che la negoziazione dell'assegno non era andata a buon fine;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che tentava inutilmente di ottenere spiegazioni e informazioni utili sulla vicenda, in quanto veniva solamente invitato a rivolgersi direttamente all'ufficio legale dell'Istituto di credito, e che quindi presentava formale denuncia e, il 31 maggio 2023, inviava agli Istituti di Credito coinvolti nella negoziazione dell'assegno richiesta di risarcimento del danno subito, respinta dall'Intermediario in data 28.07.2023;
- che per effetto della dichiarazione di bene emissione dell'assegno, poi rivelatosi falso, si è privato di un bene per il quale aveva concordato un prezzo non conseguito;
- che il comportamento colposo della banca ha concausato la produzione del danno, comprensivo del lucro cessante, pari al prezzo contrattuale del bene ceduto (cfr. Coll. Coord. n. 20978/2020).

Chiede quindi il risarcimento di € 28.000,00 per negoziazione di assegno circolare risultato falso.

L'Intermediario nelle controdeduzioni espone quanto segue:

- l'operatrice di filiale ha informato il ricorrente che solo un bonifico "istantaneo" avrebbe potuto dare la certezza del pagamento, in quanto l'accredito della somma sarebbe avvenuto in tempo reale;
- il ricorrente rispondeva che l'acquirente non poteva effettuare un bonifico istantaneo, potendo effettuare il pagamento solo con un assegno circolare;
- il ricorrente chiedeva quindi di contattare la Banca emittente l'assegno circolare, per chiedere informazioni sulla validità del titolo;
- l'addetta ha quindi spiegato che, anche nell'eventualità in cui l'altra banca avesse fornito tali informazioni, queste non avrebbero costituito un sicuro elemento di regolarità del titolo né della certezza del pagamento;
- illustrava, inoltre, che la banca negoziatrice non assumeva alcuna responsabilità in caso di mancato pagamento, facendo altresì presente dell'esistenza di numerose truffe legate a compravendite tra privati mediante utilizzo di assegni (anche circolari) falsi;
- veniva comunicato, ancora, che l'assegno circolare versato sarebbe stato disponibile per il prelievo solo a distanza di 4 giorni lavorativi a decorrere dal giorno del versamento (contratto sottoscritto il 12 febbraio 2019 allegato alle controdeduzioni);
- nonostante tutte le informazioni fornite, il giorno seguente il ricorrente si presentava in filiale per dar corso al versamento del titolo, chiedendo all'operatrice di sportello di telefonare alla banca emittente per richiederne la regolarità;
- l'operatrice, dopo aver cercato ripetutamente di dissuaderlo, per mera cortesia contattava la filiale dell'emittente, ottenendo conferma del rilascio dell'assegno circolare; Ciò premesso in fatto, eccepisce, in via preliminare, che il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo mentre, nel caso di specie, nel reclamo del 31 maggio 2023 il ricorrente formulava richiesta di risarcimento per € 28.000,00 per "la perdita della merce oggetto di scambio" mentre, in sede di ricorso, la richiesta di risarcimento formulata viene individuata nella "negoziazione assegno circolare risultato falso".

Nel merito deduce poi che:

- che l'unica argomentazione prodotta a sostegno della richiesta di rimborso è il richiamo alla Decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 20978/2020, ma che nel caso in esame non vi è stato il rilascio di una dichiarazione di bene emissione;
- tale aspetto è confermato dalla denuncia, nella quale il ricorrente dichiarava di aver chiesto all'operatrice allo sportello di procedere con la verifica dell'assegno, non di aver specificatamente richiesto un "bene emissione" (cfr. Collegio di Milano, n. 8815 del 6 settembre 2023);
- il danno è stato cagionato dalla totale assenza di diligenza del ricorrente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il portale di vendita on line che ha messo in contatto le parti, nella sezione “Consigli”, suggerisce i metodi di pagamento sicuri per portare a termine l’affare;
 - tuttavia, il ricorrente non si è avvalso dei servizi offerti dal Portale come metodo di pagamento, assumendosi i rischi legati alla transazione e ignorando altresì, colpevolmente, i consigli suggeriti in caso di sospetta truffa;
 - non sono noti i controlli effettuati dal ricorrente sulle generalità del sedicente acquirente, salvo la verifica del documento d’identità, presumibilmente contraffatto;
 - dalla consultazione di una recente visura Cerved risulta che il ricorrente sia attualmente titolare di cariche sociali e pertanto è a conoscenza che tramite il pagamento con assegni bancari o circolari, talvolta, l’operazione di incasso non va a buon fine;
 - nella denegata ipotesi in cui venisse attribuita una responsabilità, il risarcimento dovrebbe essere comunque escluso in considerazione dell’art. 1227, comma secondo del Codice Civile,
 - ricevuta la segnalazione della truffa da parte del Servizio Clienti, il Responsabile della Filiale ha contattato il Ricorrente, invitandolo a passare quanto prima in filiale per consegnare la copia digitalizzata del titolo, ma lo stesso non si è presentato tempestivamente in filiale; tale circostanza considerando il mancato incasso di una cifra rilevante (28.000,00 Euro, con un saldo nel c/c di circa 1.000,00 Euro all’epoca dei fatti) oltre al fatto che la denuncia è stata presentata solamente a quasi un mese di distanza dalla truffa, è indice della scarsa diligenza tenuta dal cliente.
- L’Intermediario chiede dichiararsi inammissibile il ricorso o comunque respingerlo.

Il ricorrente nelle repliche rappresenta, tra l’altro, quanto segue:

- l’eccezione di inammissibilità del ricorso è priva di pregio, essendo pacifico che l’oggetto del reclamo contro l’Intermediario è stato fin da subito il risarcimento del danno di € 28.000,00 subito a causa della negoziazione dell’assegno circolare risultato falso;
- contrariamente a quanto affermato nelle controdeduzioni l’ambito della domanda non si è spostato dalla “perdita della merce” al “danno” ma, al contrario, è il mancato incasso del corrispettivo che individua la misura per quantificare il danno;
- l’Intermediario, non contestando puntualmente i fatti del ricorso, conferma in particolare che l’operatrice ha “contattato l’intermediario emittente il titolo ottenendo conferma del rilascio dell’assegno circolare”;
- secondo la Banca, la richiesta di verificare la copertura di un assegno non sarebbe sufficiente e sarebbe il cliente ad avere l’onere di provare la “bene emissione” dell’assegno, ma tale argomentazione non è logicamente né giuridicamente giustificata;
- l’affermazione della banca, relativa al bonifico “istantaneo”, non è provata ai sensi dell’art. 2697 c.c. né supportata da altri elementi (es., l’indicazione della persona che avrebbe riferito tale circostanza);
- l’assegno circolare rappresenta un metodo di pagamento sicuro quanto il bonifico istantaneo soprattutto se, come nel caso di specie, viene chiesto alla banca di controllare se è stato correttamente emesso e se vi sono i fondi disponibili;
- non è credibile la circostanza secondo la quale il ricorrente sarebbe stato avvistato dei rischi che poteva correre e, ciononostante, abbia comunque proceduto al versamento dell’assegno;
- le congetture sul comportamento che avrebbe dovuto tenere il ricorrente non sono rilevanti ai fini della decisione, che riguarda unicamente la responsabilità della banca nella causazione del danno.

L’Intermediario nelle controrepliche espone quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'eccezione di inammissibilità è fondata, in quanto lo stesso ricorrente delimita il perimetro della contestazione “nella perdita della merce oggetto di scambio” mentre, in sede di ricorso, la richiesta di risarcimento formulata viene individuata nella “negoiazione assegno circolare risultato falso”;
- il ricorso è stato presentato tramite un avvocato, un professionista da cui attendersi un uso appropriato dei termini utilizzati;
- al contrario di quanto argomentato nelle repliche, l'operatrice di sportello ha illustrato al cliente che il pagamento non sarebbe stato sicuro anche nel caso in cui la banca emittente, contattata telefonicamente, avesse confermato la copertura e la validità del titolo;
- non corrisponde al vero che “la tradizione di un assegno circolare rappresenta un modo altrettanto sicuro” come metodo di pagamento, rispetto al bonifico istantaneo, poiché la certezza del pagamento richiede 4 giorni lavorativi a decorrere dal giorno del versamento.

Le parti tutte si riportano quindi alle rispettive conclusioni.

DIRITTO

L'Intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso poiché nel reclamo del 31 maggio 2023 il ricorrente formulava richiesta di risarcimento per € 28.000,00 per “la perdita della merce oggetto di scambio”, mentre, in sede di ricorso, la richiesta di risarcimento formulata viene individuata nella “negoiazione assegno circolare risultato falso”.

Secondo le vigenti Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1) il ricorso deve avere ad oggetto “la stessa questione” esposta nel reclamo.

Allora, nel reclamo del 31/05/2023, pur individuandosi il danno nella “perdita della merce oggetto di scambio” il ricorrente richiama puntualmente la medesima vicenda oggetto del ricorso in esame, proponendo la identica richiesta conclusiva (risarcimento del danno subito pari ad € 28.000,00) .

La preliminare eccezione dell'Intermediario è quindi pretestuosa e non merita seguito.

Deve allora procedersi a valutare la condotta dell'Intermediario che ha negoziato un assegno circolare contraffatto emesso da altro istituto, senza verificare opportunamente l'autenticità del titolo e presumibilmente garantendone la validità, nonostante l'assegno si sia successivamente rivelato falso.

In materia di negoziazione di assegni il Collegio di Milano ha più volte ribadito che la diligenza della banca negoziatrice (esigibile ai sensi dell'art.1176, comma 2 c.c.) nel controllare la genuinità di un assegno deve essere valutata alla luce dell'attività esercitata, e che essa deve, quindi, essere commisurata a quella particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, ovvero a quella di un professionista del settore con specifica competenza ed esperienza.

In particolare, in ordine alla negoziazione di titoli contraffatti, ha ritenuto che la responsabilità della banca può essere dichiarata laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano agevolmente rilevabili.

Nella fattispecie non risulta corrispondenza tra il codice CAB (Codice Avviamento Bancario, il numero composto da cinque cifre che identifica univocamente una filiale o agenzia di una banca) e l'indirizzo della filiale dell'Intermediario emittente riportato sul titolo. Da una agevole ricerca effettuata negli elenchi presenti sul sito di Banca d'Italia risulta infatti che l'indirizzo presente nel titolo corrisponde ad altro codice CAB (54171 e non 3200, quale invece riportato nel titolo)



Già in un caso analogo, il Collegio di Milano (decisione n. 5809/2023) nella disamina di un titolo contraffatto, ha ritenuto l'incongruenza idonea a fondare un giudizio di rilevanza *ictu oculi* per un professionista del settore dell'anomalia del titolo.

Sotto altro profilo è pacifico che il ricorrente si sia recato già una prima volta in agenzia per segnalare ed "allertare" dell'operazione che avrebbe voluto fare il giorno successivo e quindi si sia presentato solo l'indomani per dar corso all'operazione. Secondo *l'id quod plerumque accidit* è allora poco credibile la tesi secondo cui il ricorrente, che appunto lo contesta, sarebbe stato avvisato dei notevoli rischi che poteva correre così da dissuaderlo (così come sostenuto dall'Intermediario) e, ciononostante, il giorno successivo abbia comunque proceduto a realizzare l'operazione.

D'altra parte non vengono dalla Banca forniti, neppure in questo procedimento, elementi di specifica individuazione (nominativa ad esempio ai fini della possibile utile testimonianza) del soggetto che avrebbe fornito le pretese categoriche informazioni dissuasive e/o di declinazione di responsabilità.

Inoltre è pacifico che il giorno dell'incasso, in presenza del ricorrente, ci sia previamente stato il contatto telefonico con la filiale dell'emittente, seppur asseritamente per mera cortesia, che avrebbe portato come esito la conferma del rilascio dell'assegno circolare.

Il Collegio di coordinamento (20978/2020) nella parte motivazionale si è così espresso: "Ed invero, l'intermediario che sia richiesto dal prenditore della conferma di bene emissione dell'assegno mediante contatto telefonico con la filiale dell'intermediario emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza; e può anche fornire tale assistenza senza incorrere in responsabilità, purché dichiarati contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco, che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine della operazione. *Ma ove la banca semplicemente acceda alla richiesta del cliente, il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.* ". Difettando nel caso concreto qualsiasi principio di prova della asserita esplicita declinazione di responsabilità era onere, non assolto, dell'Intermediario espletare la procedura di bene emissione con diligenza tecnica.

Nella fattispecie allora la valutazione complessiva dei fatti oggettivi con riguardo:

- alla duplice visita del cliente in agenzia per previamente informarsi,
- alla assenza di identificazione da parte dell'Intermediario di chi avrebbe fornito le pretese informazioni dissuasive e di non assunzione di responsabilità, quali circostanze contestate,
- all'aver dato comunque corso l'Intermediario al contatto telefonico con esito positivo con l'Istituto emittente prima che si procedesse al versamento dell'assegno circolare,
- al mancato rilevamento formale da parte dell'Intermediario convenuto dell'anomalia cartolare dell'assegno per quanto riguardava il Cab indicato comporta un giudizio di evidente esauritiva censurabilità del comportamento della Banca con conseguente imputazione di assorbente responsabilità risarcitoria.

Ritenuta nella fattispecie sufficiente ai fini della prova della consegna del bene la presentazione ed allegazione della denuncia, ove la circostanza è puntualmente ed opportunamente descritta, deve quindi accogliersi la domanda di pagamento della somma pari al valore facciale dell'assegno (in termini vedasi Coll. Coord. 20978/2020).

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 28.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA